

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n./334858/2004

OGGETTO: COMUNE DI VENAUS - VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.I. DI
ADEGUAMENTO AL P.A.I. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.I. adottato dal Comune di Venaus, di adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto del Fiume Po (P.A.I.) e di risposta alle osservazioni della Regione Piemonte, con deliberazione C.C. n. 20 del 20/11/2003, trasmesso alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(*prat. n. 04/2004*)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, quali la necessità di provvedere, a seguito dell'adeguamento del vigente P.R.G.C. al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001, all'aggiornamento del piano stesso al fine di renderlo più rispondente all'uso razionale ed efficiente del territorio comunale;

rilevato che il Comune di Venaus, con la deliberazione testè citata, recependo le modifiche cartografiche e normative del quadro di dissesto e di pericolosità geomorfologica conseguente alle analisi ed agli studi svolti alla scala locale al fine di adeguare lo Strumento urbanistico vigente alle previsioni del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)* secondo i criteri e le procedure delineate dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 31-3749 del 6.8.2001, propone un nuovo Progetto Preliminare di Piano che prende in considerazione anche i seguenti temi:

- la verifica dell'impostazione del Progetto Preliminare di Piano adottato nel novembre 1997;
- la risposta alle osservazioni al suddetto Progetto Preliminare prodotte dalla Regione Piemonte nel maggio 2000;
- la massima tutela del territorio comunale, in previsione delle rilevanti opere che lo interesseranno (secondo impianto idroelettrico in caverna e sbocco tunnel Frejus);

informati i Servizi e le Aree interessate;

visti i pareri dei seguenti Servizi:

- Grandi Infrastrutture e Viabilità, datato 06/02/2004;
- Difesa del Suolo, datato 14/07/2004;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, (ai sensi del comma 6 dell'art. 15 L.R. n. 56/77), in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.I. di adeguamento al P.A.I., adottato dal Comune di Venaus con deliberazione C.C. n. 20 del 20/11/2003, le seguenti osservazioni:
 - a) in merito alla documentazione geologica allegata alla presente Variante, si osserva che:
 - le caratteristiche morfologiche dell'area e i dissesti verificatisi in passato sia sui versanti (frane, trasporto in massa lungo i rii minori), sia sul fondovalle (fenomeni di erosione e/o inondazione in corrispondenza ai conoidi alluvionali e lungo l'asta del Torrente Cenischia) hanno indotto ad inserire correttamente, la quasi totalità del territorio comunale in classe III, limitandone fortemente l'utilizzo ai fini urbanistici. Solo in corrispondenza a limitate zone di fondovalle o in settori di versante moderatamente acclivi sono state individuate alcune aree caratterizzate da modesta pericolosità geomorfologica, le quali sono state inserite in classe II.

Dal confronto tra i dissesti rilevati nell'ambito delle cartografie allegate al P.R.G.I. in esame e quelli segnalati dalla Banca Dati della Provincia di Torino emergono tuttavia alcune imprecisioni:

 - l'analisi dei dissesti legati ai fenomeni gravitativi non tiene conto dei dati riportati nell'Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani (I.F.F.I.); si suggerisce pertanto di verificare le informazioni riportate nella "*Carta Geomorfologica e dei dissesti*" rispetto a tale studio;

- la perimetrazione delle aree soggette a valanga proposta nella “*Carta Geomorfologica dei dissesti*” presenta alcune discordanze rispetto ai dati riportati nella Banca Dati Valanghe condivisa tra Regione Piemonte e Provincia di Torino; in particolare, alcuni percorsi di valanga riportati negli elaborati grafici allegati alla Variante appaiono più brevi (e quindi meno cautelativi) rispetto alle segnalazioni fornite dalla Banca Dati. Inoltre è stata omessa la possibile ramificazione del percorso di valanga individuato lungo il Rio Supila, nel settore centro-occidentale del concentrico di Venaus. Si consiglia pertanto di avvalersi dei dati più cautelativi a disposizione, ricordando che in base a quanto disposto dall’Allegato 2 alla D.G.R. n. 45-66567 del 15 luglio 2002, tutte le aree soggette a valanga devono essere inserite in classe III.
 - la “*Carta del dissesto del reticolo idrografico*” individua, nel settore posto a sud-est del concentrico di Venaus, un’area soggetta a fenomeni di inondazione ad elevata energia; tale area è stata inserita quasi interamente in classe III, ma ricade in parte anche in classe II; sempre in base all’allegato sopra indicato, i settori potenzialmente interessati da fenomeni areali ad elevata energia devono essere posti in classe III;
- b) si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della *L.R. n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”*.
- Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 - per consentire ai Comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che “ .. *la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..* “ (c. 3 art. 5) e che “ ... *ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica.*” (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
 3. **di trasmettere** al Comune di Venaus ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino, 8 novembre 2004